

REGIONE SICILIANA
ARNAS CIVICO DI CRISTINA E BENFRATELLI
GARA DI BACINO DELLA SICILIA OCCIDENTALE PER LA FORNITURA DI DEVICES PER
EMODINAMICA, CHIRURGIA VASCOLARE E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
NUMERO GARA 6727419
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ART. 1
OGGETTO E DURATA

L'appalto ha per oggetto, **per un periodo di trentasei mesi, con eventuale rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi**, la fornitura, di devices destinati alle UU.OO. di **EMODINAMICA, CHIRURGIA VASCOLARE E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA** delle Aziende Ospedaliere del bacino della Sicilia occidentale (ARNAS Palermo, ASP Palermo, ASP Caltanissetta, ASP Agrigento, ASP Trapani, Policlinico Palermo, A.O. Villa Sofia e Cervello e S.Raffaele Giglio di Cefalù).

La gara, esperita ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta) prevede il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione, ed è articolata in n. 710 lotti.

La numerazione dei lotti elencati nel capitolato tecnico non è continuativa, stante che, in sede di composizione dei lotti delle varie specialità e delle diverse Aziende Sanitarie, molti lotti sono risultati doppiati o senza riscontro in sede di indagine di mercato e altri, pur essendo stati richiesti ab initio, sono risultati privi di indicazioni di fabbisogni.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, di non dovere rinumerare i lotti, attesa la loro copiosità e complessità, per evitare errori e non disorientare le Aziende Sanitarie che hanno richiesto le forniture e gli operatori economici che hanno dato riscontro all'indagine di mercato.

Tali lotti vengono sono riepilogati nell'allegata scheda tecnica (capitolato tecnico), unitamente ai quantitativi e agli importi posti a base di gara per ogni lotto **e ai corrispondenti CIG.** La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art.68, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

I quantitativi esposti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle uu.oo. delle Aziende, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura. Pertanto, le quantità indicate non impegneranno le Amministrazioni che si riservano di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi, pertanto le ditte aggiudicatari non vanteranno alcun diritto in ordine ai quantitativi che le singole Aziende Sanitarie emetteranno.

Le Amministrazioni delle Aziende potranno, dunque, arrecare, senza alcun limite, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento delle patologie relative, mentre potrà apportare maggiorazioni nel limite del 20% del quantitativo posto in gara.

I quantitativi fanno riferimento a richieste e a fabbisogni provenienti dalle UU.OO. di Emodinamica, Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica del bacino della Sicilia occidentale, attesa la omogeneità del contenuto di comune interesse.

ART. 2

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Per quanto concerne la celebrazione della gara e la documentazione per parteciparvi e i casi di esclusione si rinvia a quanto specificato nel relativo bando/disciplinare.

ART. 3

REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO

L'ARNAS (denominata anche stazione appaltante o S.A.) si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Oltre i casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l'aggiudicazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia attualmente in vigore (D.lgs. 159/2011 e smi) .

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto o alla revoca dell'aggiudicazione qualora dovesse accertare che la Ditta non dovesse essere in regola con le vigenti norme in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro e con le prescrizioni contenute nel bando/disciplinare a cui si fa espresso rinvio.

ART.4

ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'impresa aggiudicataria, entro il termine che sarà all'uopo fissato dalla S.A., dovrà presentare cauzione definitiva (la cauzione provvisoria va presentata già in sede di gara) ai sensi dell'art. 103 del codice degli appalti, costituita con le seguenti modalità: fidejussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla legge 10.06.1982 n.348. Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell'art.1957 c.c.. Si applicano, inoltre, tutte le altre disposizioni contenute nei commi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2106 . In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere prestato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, dovranno altresì ottemperare alle prescrizioni di cui all'art.48 del D.Lgs.n.50/2016. Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione come sopra richiesta entro il termine fissato, si disporrà l'annullamento dell'aggiudicazione .

ART.5

CONDIZIONI DI FORNITURA

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti sono elencati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta da parte dei competenti organi delle singole Aziende Sanitarie.

I palloni devono essere consegnati con le modalità del conto deposito.

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Le iscrizioni indicanti il numero della voce devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

L'impresa, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda Sanitaria è tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare eventuale adeguata formazione ed informazione per l'uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa.

I prodotti offerti dovranno essere di recente produzione ed appartenere all'ultima generazione della casa fabbricante.

Conto deposito.

Lo stock di stent verrà definito dal fornitore in accordo con il Direttore della u.o. o con il Direttore della Farmacia. Il totale dei prodotti in deposito non potrà superare il consumo previsto dei suddetti in un periodo di quattro (4) mesi, tranne differenti accordi scritti. Il Direttore della u.o. o il Direttore della Farmacia autorizza il fornitore ad effettuare controlli periodici (almeno uno annuale a chiusura del conto economico) del conto deposito e firmerà per approvazione lo stato delle scorte. L'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del fornitore un luogo per lo stoccaggio dei prodotti e indicherà il nome del responsabile della conservazione e custodia degli stessi. I prodotti potranno essere aperti in caso di utilizzo e comunque dovranno essere immagazzinati dal consegnatario separatamente da altri prodotti forniti dalla ditta, per consentire eventuali controlli. Il Direttore della u.o., o il Direttore della Farmacia, si obbliga a usare il prodotto con la data di scadenza più ravvicinata, in modo da evitare la presenza di prodotti di imminente scadenza. In ogni caso l'azienda fornitrice si impegnerà a verificare le scadenze dei prodotti e a sostituirli prima della scadenza, ove si rendesse necessario, senza alcun aggravio di spesa per l'Azienda Sanitaria. Responsabile del conto deposito è il soggetto sopra indicato o un suo delegato. Il responsabile è incaricato dell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata e dovrà gestire la movimentazione del materiale e le scorte. Il conto deposito viene istituito in apposito magazzino

della U.O. richiedente (o della Farmacia a seconda dell'organizzazione aziendale), dopo il controllo dei prodotti in entrata da parte della Farmacia dell'Azienda Sanitaria. Il conto deposito verrà attivato con richiesta al fornitore, il quale si obbliga, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data della suddetta richiesta, a consegnare con tale modalità al magazzino di Farmacia i dispositivi oggetto del presente contratto, al fine di costituire una scorta della U.O. utilizzatrice. La ditta provvederà ad emettere DDT con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto e il numero del lotto di riferimento. Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Responsabile di farmacia, o suo delegato, che lo invierà in copia alla U.O. utilizzatrice. Successivamente il dispositivo medico verrà trasferito alla U.O.. Dopo l'impianto del device, l'utilizzatore dovrà redigere in triplice copia il relativo verbale, trasmettendo una copia al Servizio di Farmacia, una al Provveditorato e una al Fornitore. Il Servizio di Farmacia, ricevuto il verbale, formulerà la proposta d'ordine, mentre il Provveditorato emetterà l'ordine a ratifica della fornitura stessa, al fine di permettere la fatturazione di quanto impiantato. Tale ordine verrà emesso entro 1 mese dalla data di impianto. La trasmissione del verbale di impianto da parte della U.O. dell'Azienda Sanitaria al fornitore ha valore di richiesta di reintegro, a condizione che tale volontà sia specificata in detto verbale. **Il reintegro del materiale dovrà avvenire entro il tempo massimo di 4 giorni lavorativi dall'ordine, salvo casi di comprovata forza maggiore che il fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria, a pena di risoluzione del contratto.** Il fornitore, a seguito dell'ordine, emetterà fattura al prezzo convenuto con l'Azienda Sanitaria (giusta deliberazioni che instaurano il rapporto obbligatorio) per i prodotti consumati reintegrandoli, salvo indicazioni diverse specificate nell'ordine di acquisto. L'Azienda Sanitaria potrà restituire al fornitore i prodotti che non siano più necessari alle esigenze del reparto o che superino la capacità di stoccaggio. Sul reso il committente provvederà ad indicare il numero di riferimento attribuito dal fornitore. **I prodotti inviati rimangono di proprietà esclusiva del fornitore. La proprietà dei prodotti passa al consegnatario una volta utilizzati.** Quest'ultimo adotterà tutte le misure in ordine ad un'adeguata conservazione dei prodotti (protezione contro perdita e furto, controllo della scadenza e del luogo di stoccaggio come da norme riportate sulla confezione) e se ne assumerà la responsabilità in termini di legge. La caratteristica del presente accordo risiede dunque nel fatto che l'effetto traslativo della proprietà si verifica per l'acquirente non già al momento della consegna del bene, ma in quello dell'uso da parte della u.o. In forza di tale accordo il committente (singola Azienda Sanitaria) dispone di una scorta di prodotti senza dovere sostenere impieghi finanziari sino al momento del loro impiego. Il committente si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le modalità di fornitura come sopra rappresentate con un avviso scritto da inviare con trenta giorni di anticipo alla ditta.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all'Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato. La complessiva spesa relativa ai suddetti controlli sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria/accreditata della fornitura.

ART. 6

SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell'aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora vengano messi in commercio prodotti nuovi in corso di fornitura analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare l'evoluzione tecnologica, mentre l'utilizzatore ha la facoltà di chiedere la modifica dell'originaria prestazione in tal senso, fermo restando il prezzo pattuito. In tale caso il prodotto con l'innovazione tecnologica dovrà essere fornito comunque dalla stessa casa produttrice e dotato dello stesso CND.

Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, senza ulteriori aggravii di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contattare la Ditta aggiudicataria per il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti.

ART. 7

ORDINI E CONSEGNE

1. La Ditta deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne del materiale **entro e non oltre il termine di giorni dieci naturali e consecutivi**, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato con fax, o altro mezzo, dalle singole Aziende Sanitarie;
2. Le consegne dovranno essere effettuate presso il Servizio di Farmacia delle AA.SS. .
3. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.
4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al Settore Provveditorato dell'Azienda Sanitaria, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.
5. I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a $\frac{3}{4}$ della validità massima.
6. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
7. All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART. 8

CONTROLLO

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia delle singole Aziende Sanitarie o da suoi delegati. L'amministrazione accetta la merce salvo verifica. La firma, all'atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.

Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell'uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Servizio di Farmacia L'A. S. e per essa l'Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell'uso del prodotto.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni.

Ugualmente la ditta fornitrice dovrà procedere ove le contestazioni insorgessero all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

ART. 9

INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto (10 giorni), l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a Euro 516,45 0,50% ;
- per ordini superiori a Euro 516,46 e fino a Euro 5.164,56 1%;
- per ordini superiori a Euro 5.164,57 2%;

2. **Il frazionamento della consegna** rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna", e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

3. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", **la fornitura di materiale difforme da quello offerto**. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

4. Sia nell'ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa .

5. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo

pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, quest'ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

6. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L'amministrazione, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

7. **Qualora, inoltre, l'ordine rechi la dicitura "CONSEGNA NON DILAZIONABILE"**, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell'interesse dell'Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:

- a) l'ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l'amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione), allo scadere del decimo giorno;
- b) verrà applicata una penale "una tantum", il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;
- c) l'Amministrazione procederà all'acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato locale, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta.
- d) La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell'eventuale residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell'ordine a cui si riferisce la spedizione ecc...).

ART.10

PREZZI

Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

ART.11

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei

quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 626/94 e al **D.Lgs. 81/08, con la precisazione che, trattandosi di mera fornitura, i costi della sicurezza sono pari a zero**, che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 12

SPESE A CARICO DELLE DITTE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese (**inclusi gli oneri pubblicitari sostenuti dalla stazione appaltante**), imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L'IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizione di legge.

ART. 13

PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili delle singole Aziende Sanitarie addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010.

ART. 14

CAUZIONE

La cauzione definitiva, calcolata ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di aggiudicazione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino alla scadenza contrattuale nel presupposto della regolare esecuzione della fornitura e sino a quando saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall'art. 15 del presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'impresa aggiudicataria.

ART. 16

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla competente autorità giurisdizionale .

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 17

SUBAPPALTO

E' ammesso nei limiti previsti dal D.Lgs.50/2016.

ART. 18

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 e s.m.i., e dell'art.53 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, è assicurato, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda da inoltrare alla S.A. .

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti, qualora rilasciate in cartaceo, soggiacciono al pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- € 0,15 per ogni facciata di formato A4
- € 0,20 per ogni facciata di formato A3.

ART. 19

STIPULA DEL CONTRATTO


Dopo espletamento delle verifiche di rito, si procederà alla stipula del contratto, nel quale verranno stabilite le condizioni e le modalità (prezzi e prestazioni come da CSA) per l'affidamento delle forniture. Il controllo circa l'esatto adempimento delle prestazioni sarà operato da ciascuna Azienda Sanitaria .

ART.20

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice degli Appalti Pubblici, delle Leggi Regionali in materia di appalti e le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Il Direttore Generale dell'ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli
Dott. Giovanni Migliore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Migliore', is written over the printed name 'Dott. Giovanni Migliore'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.